

Ai gentili clienti
Loro sedi

5 per mille 2016: adempimenti in scadenza il prossimo 30 giugno, ma non per tutti

Gentile cliente con la presente intendiamo informarLa che il DM 7.7. 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 185 del 9 agosto 2016, ha introdotto **rilevanti novità nella procedura di accesso al contributo del cinque per mille**: i) **eliminando**, per gli enti regolarmente iscritti e in possesso dei requisiti per l'accesso al beneficio, **l'onere di riproporre ogni anno la domanda di iscrizione** al riparto della quota del cinque per mille e la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà; ii) **istituendo un apposito elenco degli enti iscritti al beneficio**, che deve essere aggiornato, integrato e pubblicato sul sito dell'Agenzia delle entrate, **entro il 31 marzo di ciascun anno**. Le semplificazioni introdotte **non riguardano tutti i soggetti che potenzialmente possono richiedere l'iscrizione**, ma solo a quelli che **per lo scorso anno finanziario hanno seguito il tradizionale iter già previsto per il passato**. Conseguentemente, i soggetti che hanno fatto la richiesta di iscrizione per la prima volta nel 2017 saranno tenuti, entro il prossimo 30 giugno 2017, a **presentare una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che attesti i requisiti di ammissione all'elenco**, da indirizzare alla Direzione regionale dell'Agenzia delle Entrate. Il modello da utilizzare deve essere conforme a quello pubblicato sul sito. **Alla dichiarazione si deve allegare copia del documento di riconoscimento del legale rappresentante** che la sottoscrive. **Per le associazioni sportive dilettantistiche** valgono gli stessi tempi, sebbene la suddetta documentazione debba essere **indirizzata alla struttura del Coni competente per territorio**. Si rammenta, infine, che, anche gli enti già iscritti nell'elenco al 31 marzo dovranno presentare la richiamata dichiarazione sostitutiva, sempre entro il prossimo 30 giugno 2017, in caso di **variazione**

del rappresentante legale.

Premessa

Il DM 7.7. 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 185 del 9 agosto 2016, ha introdotto **rilevanti novità nella procedura di accesso al contributo del cinque per mille:**

- **eliminando**, per gli enti regolarmente iscritti e in possesso dei requisiti per l'accesso al beneficio, **l'onere di riproporre ogni anno la domanda di iscrizione** al riparto della quota del cinque per mille e la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà;
- **istituendo un apposito elenco degli enti iscritti al beneficio**, che deve essere aggiornato, integrato e pubblicato sul sito dell'Agenzia delle entrate, **entro il 31 marzo di ciascun anno.**

Osserva

Le semplificazioni di cui trattasi, relative agli adempimenti per l'iscrizione al cinque per mille "*si applicano a decorrere dall'esercizio finanziario 2017 con riferimento ai soggetti regolarmente iscritti nel 2016*".

Soggetti di NUOVA ISCRIZIONE negli elenchi del 5 per mille per l'anno 2017

Gli **enti del volontariato e le associazioni sportive dilettantistiche** non inseriti nell'elenco pubblicato entro il 31 marzo scorso avrebbero dovuto, per accedere al contributo del 5 per mille, presentare la domanda per l'iscrizione nell'apposito elenco tenuto dall'Agenzia delle Entrate, **entro la data dell' 8 maggio 2017** (poiché il termine fissato legislativamente al 7 maggio cade di domenica).

Le domande presentate tempestivamente hanno permesso all'Agenzia delle Entrate di pubblicare, in data 14 maggio 2016, sul proprio sito istituzionale, **gli elenchi dei soggetti ammessi al beneficio in via provvisoria; elenchi che avrebbero potuto subire modifiche per il fatto che**, fino al 22 maggio scorso, è **stato possibile richiedere alla Direzione regionale dell'Agenzia delle Entrate** (nel cui ambito territoriale si trova la sede legale del medesimo ente) la **correzione di taluni dati contenuti nella suddetta domanda** (dati relativi alla denominazione o alla sede dell'ente), utilizzando:

- il **modello AA7/10** per i **soggetti titolari di partita IVA** ovvero;
- il **modello AA5/6** per i **soggetti NON titolari di partita IVA.**

Dal 25.05.2017 è stato possibile consultare - sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate, www.agenziaentrate.it - le liste, aggiornate e integrate rispetto a quelle pubblicate lo scorso 14 maggio che tengono conto delle correzioni di eventuali errori anagrafici, segnalati dagli interessati alla Direzione regionale dell'Agenzia territorialmente competente.

Verificata la presenza dell'associazione nell'elenco di appartenenza, i legali rappresentanti degli enti iscritti negli elenchi definitivi devono **spedire, entro il prossimo 30 giugno 2017, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà**, ai sensi dell'articolo 45 del DPR n. 445 del 2000, che **attesta la persistenza dei requisiti che danno diritto all'iscrizione** utilizzando l'apposito modello disponibile sul sito dell'Agenzia delle Entrate:

→ uno destinato alle associazioni sportive dilettantistiche;

**CINQUE PER MILLE ESERCIZIO FINANZIARIO 2017
ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE**

MODELLO DI DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ
(ai sensi dell'articolo 47 del Decreto del Presidente della Repubblica DPR 28 dicembre 2000, n. 445)
Modello da inviare al competente Ufficio territoriale del CONI entro il 30 giugno 2017

Il/la sottoscritto/a nato/a a prov.
il/...../....., Codice fiscale, nella sua qualità di legale rappresentante
dell'ente denominato ""
avente sede in, prov.,
alla via/piazza n.
Codice fiscale

consapevole che l'articolo 75 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, punisce la non veridicità delle dichiarazioni rese con la decadenza dai benefici goduti e che in base all'articolo 76 del medesimo decreto le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia,

DICHIARA

- che per l'ente suddetto continuano a sussistere le condizioni previste dall'articolo 1, comma 1, lettera e), del Decreto del Presidente del consiglio dei Ministri 23 aprile 2010 per essere ammesso al beneficio del 5 per mille dell'IRPEF per l'esercizio finanziario 2017;
- che, ai sensi dell'art. 6, comma 3, del citato DPCM:
 - che l'associazione rappresentata è costituita ai sensi dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289;
 - che l'associazione possiede il riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal CONI ed è iscritta al registro del CONI al n.;
 - che l'associazione è affiliata alla seguente Federazione sportiva nazionale / alla seguente Disciplina sportiva associata / al seguente Ente di promozione sportiva, riconosciuta/o dal CONI:
 - che nell'organizzazione dell'associazione è presente il settore giovanile;
 - che l'associazione svolge in via prevalente:
 - attività di avviamento e formazione allo sport dei giovani di età inferiore a 18 anni
 - attività di avviamento alla pratica sportiva in favore di persone di età non inferiore a 60 anni
 - attività nei confronti di soggetti svantaggiati in ragione delle condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari

Luogo e data

...../...../.....

Firma

.....

Allega copia del documento di riconoscimento.

→ l'altro riguardante gli **altri soggetti**;

**CINQUE PER MILLE ESERCIZIO FINANZIARIO 2017
ONLUS ED ENTI DEL VOLONTARIATO**

MODELLO DI DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ
(ai sensi dell'articolo 47 del Decreto del Presidente della Repubblica DPR 28 dicembre 2000, n. 445)
Modello da inviare alla competente Direzione regionale dell'Agenzia delle entrate entro il 30 giugno 2017

Il/la sottoscritto/a nato/a a prov.
il/...../....., Codice fiscale, nella sua qualità di legale rappresentante
dell'ente denominato ""
avente sede in, prov.,
alla via/piazza n.
Codice fiscale

consapevole che l'articolo 75 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, punisce la non veridicità delle dichiarazioni rese con la decadenza dai benefici goduti e che in base all'articolo 76 del medesimo decreto le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia,

DICHIARA

- che per l'ente suddetto continuano a sussistere le condizioni previste dall'articolo 1, comma 1, lettera a), del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 aprile 2010, per essere ammesso al beneficio del 5 per mille dell'IRPEF per l'esercizio finanziario 2017;
- che l'ente suddetto risulta iscritto, a far data dal al n. del Registro/Albo..... tenuto da ai sensi della normativa che disciplina il settore di attività cui l'ente appartiene.

Luogo e data

.....,/...../.....

Firma

.....

Allega copia del documento di riconoscimento.

Osserva

In ogni caso, deve essere allegata, ad entrambi i documenti, **una copia fotostatica non autenticata di un documento d'identità** del sottoscrittore della dichiarazione sostitutiva, **anche se il legale rappresentante non è cambiato rispetto all'anno precedente.**

Le suddette dichiarazioni sostitutive, unitamente ai documenti d'identità dei rappresentanti legali, **devono essere inviate:**

- alla **direzione regionale dell'Agenzia delle Entrate**, se l'ente tenuto ad inviare la suddetta documentazione è **un associazione di volontariato**, mediante **raccomandata con avviso di ricevimento, oppure mediante posta elettronica certificata (PEC)**(C.M. 21.3.2013 n. 6.);

→ all'Ufficio del Coni territorialmente competente, se l'ente tenuto ad inviare la suddetta documentazione è **un'associazione sportiva dilettantistica**, mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

Ente interessato	Destinatario della documentazione	Modalità di trasmissione	Termine di scadenza
Associazione di volontariato	Direzione regionale dell'Agenzia delle Entrate	Raccomandata con avviso di ricevimento, oppure mediante posta elettronica certificata (pec)	30.06.2017
Associazione sportiva dilettantistica	Ufficio del Coni territorialmente competente	Raccomandata con avviso di ricevimento	30.06.2017

Resta immutata, anche per l'esercizio 2017, la **possibilità, per tutti gli enti destinatari del beneficio**, qualunque sia la categoria di appartenenza, **di procedere, entro il 2 ottobre 2017** (termine prorogato in quanto il 30 settembre 2017 cade di sabato), alla regolarizzazione delle domande di iscrizione e/o delle dichiarazioni sostitutive ai fini dell'ammissione al beneficio, aderendo all'istituto della remissione in bonis.

Osserva

In questi casi, **l'accesso al beneficio è subordinato al versamento di una sanzione di 250 euro**. La sanzione è versata con il Modello F24, indicando il codice tributo 8115. E' **esclusa la possibilità di compensare l'importo della sanzione**.

Soggetti GIÀ ISCRITTI ed adempimenti in caso di variazione del rappresentante legale

Come anticipato in premessa, per effetto delle novità introdotte l'iscrizione al **riparto del cinque per mille non ha più validità annuale**, ma l'ente che abbia regolarmente prodotto la domanda di iscrizione e la successiva dichiarazione sostitutiva, in presenza dei requisiti prescritti, **accede al riparto del contributo anche per gli esercizi successivi a quello di iscrizione**, senza essere tenuto a dover ripresentare la **domanda di iscrizione**, ovvero la **dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà**, se non è variato il rappresentante legale dell'ente, rispetto all'esercizio

precedente. Ne deriva che, si **considerano regolarmente iscritti** – ed in quanto tali **non sono stati tenuti alla ri-presentazione della domanda** di accesso al 5 per mille:

- gli enti del volontariato che **hanno presentato l'istanza di iscrizione in via telematica all'Agenzia delle entrate entro il 9 maggio 2016** e la successiva dichiarazione sostitutiva alla competente Direzione regionale **entro il 30 giugno 2016**;
- gli enti della ricerca scientifica e dell'università che hanno effettuato l'iscrizione in via telematica al Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca **entro il 30 aprile 2016** e trasmesso la dichiarazione sostitutiva entro il 30 giugno 2016;
- gli enti della ricerca sanitaria che hanno **trasmesso l'istanza corredata della prevista dichiarazione al Ministero della Salute entro il 30 aprile 2016**;
- le associazioni sportive dilettantistiche che **hanno presentato l'istanza di iscrizione in via telematica all'Agenzia delle entrate entro il 9 maggio 2016** e la dichiarazione sostitutiva all'ufficio del CONI territorialmente competente **entro il 30 giugno 2016**.

Osserva

Si considera validamente espletata **la procedura di iscrizione quando la domanda di iscrizione e/o la relativa documentazione integrativa sono state trasmesse entro il 30 settembre 2016**, con versamento della sanzione di 250 euro ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16 (remissione in bonis).

Tuttavia, **nel caso in cui sia variato**, rispetto all'esercizio precedente, **il rappresentate legale dell'ente, la dichiarazione sostitutiva** dell'atto di notorietà relativa alla sussistenza dei requisiti per l'ammissione al beneficio, già presentata nell'esercizio passato, **perde efficacia**. In tale circostanza, **il nuovo rappresentante di un ente già inserito nell'elenco deve**, a pena di decadenza, **sottoscrivere e trasmettere "una nuova dichiarazione con l'indicazione della data della sua nomina e di quella di iscrizione dell'ente alla ripartizione del contributo"**, con le modalità e i termini indicati in precedenza.

Osserva

Conseguentemente, in caso di variazione del rappresentante legale di uno degli enti inseriti nell'elenco pubblicato entro il 31 marzo 2017, il nuovo rappresentante legale, ai fini dell'accesso al contributo, deve trasmettere all'amministrazione competente, la dichiarazione sostitutiva, **senza ripresentare la domanda di iscrizione**.

In particolare, **i nuovi rappresentanti legali degli enti del volontariato devono produrre la dichiarazione sostitutiva entro il 30 giugno 2017.**

Osserva

Resta ferma la possibilità di trasmettere **la stessa dichiarazione sostitutiva entro il 2 ottobre 2017** (termine prorogato in quanto il 30 settembre 2017 cade di sabato), con **versamento della sanzione di 250 euro** ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

Cordiali saluti

DOTTORESSA ANNA FAVERO